



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

Adriana Parlato

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA n. 167/2026**

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **69190** del registro di segreteria,  
proposto con ricorso depositato in data 8 maggio da **D. D.**, nato a  
OMISSIS (c.f. OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele  
Licata (c.f. LCTGRL84H21A089N) ed elettivamente domiciliato  
presso il suo studio a Palermo, in corso Finocchiaro Aprile, n 15 (fax  
n. 091/6118111; pec avvocaticata@pec.it)

**CONTRO**

- **il Ministero della Difesa**, in persona del Ministro *pro tempore*,  
costituito in giudizio tramite il Comando Generale dell'Arma dei  
Carabinieri - Direzione di Amministrazione 2<sup>a</sup> Sezione Equo  
Indennizzo e Dipendenze da Causa di Servizio;

- **l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F.  
80078750587), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro*  
*tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avvocati  
Tiziana G. Norrito (CF. NRRTNG70H55F061Y; Pec  
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749), Francesco  
Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e. Francesco Velardi

(C.F. VLRFN72E20L112A; pec:

[avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it)), elettivamente

domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto

sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5,

**Udite**, le parti, all'odierna udienza pubblica, con l'assistenza della  
sig.ra Michela Montalbano, come da verbale;

**premesse in**

### **FATTO**

**1.** Il signor D.- già brigadiere dell'Arma dei Carabinieri e in seguito  
transitato nei ruoli civili del Ministero della difesa, attualmente in  
servizio in qualità di assistente amministrativo presso la sezione  
radiomobile della compagnia Carabinieri di Ragusa - dopo essere  
stato sottoposto a visita, veniva riconosciuto permanentemente  
inidoneo al servizio militare e d'istituto e, in considerazione del  
complesso delle infermità sofferte e riconosciute dipendenti da causa  
di servizio, meritevole del trattamento privilegiato corrispondente  
alla VI categoria della tabella A.

L'interessato, contestando tale classificazione, contenuta nel verbale  
di riforma mod. BL/B n° ME222000797 del 27 settembre 2022 del  
D.M.M.L. di Messina, C.M.O. distaccata di Augusta, introduceva il  
presente giudizio al fine di ottenere, previo espletamento di una  
C.T.U., un trattamento corrispondente alla IV ctg. tabellare, secondo  
quanto argomentato nella relazione medico-legale di parte allegata al  
ricorso.

2. In data 19 marzo 2024, in vista dell'udienza di discussione, il ricorrente inoltrava una nuova memoria, in cui chiariva di godere già del trattamento di privilegio, contestandone la misura, a suo dire inesatta a causa della sottostima del relativo quadro clinico, asseritamente comprovata da una relazione medico - legale, ed affermava che le patologie già riconosciute dipendenti dal servizio comportavano un'invalidità del 77 per cento ed erano da ascrivere alla Tabella A, terza categoria.

In conclusione, la parte, in via istruttoria, reiterava la richiesta di disporre una C.T.U. e chiedeva che il giudice onerasse il Ministero della Difesa del deposito di tutti i documenti riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle proprie infermità; nel merito, riproponeva la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto ad un trattamento pensionistico più favorevole di quello già concessogli, previa rideterminazione del grado complessivo della menomazione sofferta.

3. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri si costituiva in data 10 aprile 2024, affermando, fra l'altro, di non essere legittimato a resistere al ricorso, da proporsi nei confronti dell'INPS, comunque da ritenersi inammissibile per difetto della previa proposizione di una domanda in via amministrativa e, nel merito infondato.

4. In esito all'udienza del 23 aprile 2024, il G.U.P. adottava l'ordinanza n. 54/2024, onerando l'amministrazione resistente della trasmissione del fascicolo amministrativo del ricorrente.

5. Il Ministero della Difesa, in data 22 maggio 2024, ottemperava alla

richiesta istruttoria con il deposito dei decreti adottati nei confronti dell'interessato.

6. Il signor D., con una nuova memoria, trasmessa in data 30 settembre 2024, facendo riferimento alla documentazione da ultimo trasmessa dalla controparte, illustrava ulteriormente le proprie ragioni.

7. All'udienza del 16 ottobre 2024, l'avvocato del ricorrente insisteva nel ricorso.

8. Il G.U., in esito alla predetta udienza, adottava l'ordinanza n.119/2024, con la quale disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, secondo quanto previsto dall'art. 160 *bis* c.g.c.

9. L'ente previdenziale si costituiva il 6 marzo 2025, evidenziando il carattere vincolante dei pareri tecnici acquisiti nel corso del procedimento amministrativo, tanto più che, nel caso di specie, non risultavano affetti da macroscopiche incongruenze; in via istruttoria, nominava per il caso in cui fosse disposta consulenza tecnica d'ufficio, un proprio consulente di parte.

L'ente, in conclusione, chiedeva il rigetto del ricorso.

10. In data 17 marzo 2025 il ricorrente produceva una nuova memoria, in cui, fra l'altro, ribadiva che le infermità sofferte e dipendenti dal servizio avrebbero dovuto essere complessivamente inquadrate nella III ctg. della tabella A

11. In esito all'udienza del 20 marzo 2025, il G.U. adottava l'ordinanza n.34/2025, con cui affidava alla C.M.L. presso questa Sezione il compito di redigere un parere riguardante l'esatta diagnosi delle

infermità sofferte dal D. e già riconosciute come dipendenti dal servizio, precisando l'inquadramento di ciascuna ai fini pensionistici e le modalità di applicazione dei criteri stabiliti nel caso di cumulo di patologie, indicando, infine, il trattamento spettante all'interessato.

**12.** Il Collegio Medico, in data 12 novembre, trasmetteva il parere richiesto, in cui giungeva ad ascrivere il complesso delle patologie dipendenti dal servizio complessivamente alla IV categoria tabellare (più tabella B).

**13.** Il ricorrente, con memoria del 5 dicembre 2025, chiedeva di riconoscere una migliore ascrivibilità tabellare e, in subordine, di disporre C.T.U. integrativa “- *prioritariamente limitata alla verifica dei criteri matematici di computo; - estesa, se ritenuto necessario, alla sola quantificazione clinico-funzionale della spalla sinistra, senza nuova messa in discussione delle restanti percentuali ormai consolidate*”.

**14.** All'udienza del 18 dicembre 2025, l'avvocato Licata si riportava alla precedente memoria difensiva, l'avvocato Norrito, per l'INPS, contestava la modifica delle conclusioni di controparte e chiedeva che la causa fosse posta in decisione.

**15.** In esito all'udienza, il G.U. adottava l'ordinanza istruttoria n.2/2026, con cui chiedeva al Collegio Medico Legale di illustrare dettagliatamente i criteri di calcolo applicati per classificare le infermità esaminate, dando anche specificamente conto delle osservazioni da ultimo rappresentate dal ricorrente.

**16.** In data 16 marzo 2016 la C.M.L. faceva pervenire una relazione integrativa in cui esplicitava i criteri utilizzati e replicava alle

deduzioni del ricorrente.

17. Il 3 giugno 2026 pervenivano nuove note critiche della parte  
ricorrente.

18. All'udienza del 25 giugno 2026, l'avvocato Calogera Jessica  
Piraino, in sostituzione dell'avvocato Licata, si riportava agli ultimi  
scritti difensivi; l'avvocato Norrito si riportava alla memoria di  
costituzione e chiedeva che il giudizio fosse posto in decisione.

Considerato in

### **DIRITTO**

1. Il presente giudizio ha per oggetto la pretesa di parte ricorrente ad  
una migliore ascrizione delle patologie di cui soffre e al conseguente  
riconoscimento di un trattamento pensionistico privilegiato più  
favorevole di quello corrispondente alla VI categoria tabellare in atto  
goduto.

2. In via preliminare, occorre trattare delle eccezioni, sollevate dal  
Ministero della Difesa, di difetto di legittimazione passiva e di  
inammissibilità del ricorso *ex art. 153, lettera b) c.g.c.*

La prima eccezione deve essere disattesa in quanto per mezzo del  
ricorso vengono contestate le valutazioni riguardanti la  
classificazione delle patologie riconosciute dipendenti dal servizio  
effettuate nel corso del relativo procedimento amministrativo e  
recepite nel decreto n. 3638 adottato il 9 novembre 2023 (*cfr. la*  
decisione di questa Sezione n.905/2022).

Anche la seconda eccezione non è meritevole di accoglimento, dal  
momento che il ricorrente ha indubbiamente proposto una domanda

amministrativa e che l'oggetto del contendere consiste nel risultato ottenuto, ritenuto meno favorevole di quello spettante.

**3.** Prima di definire il merito della controversia, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 67 del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (d.P.R. n. 1092 del 1973), la pensione di privilegio spetta al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, che non siano suscettibili di miglioramento; il successivo art. 69 la "indennità per una volta tanto per i militari", spettante nel caso di infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella B annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 e quantificata in una o più annualità della pensione corrispondente alla VIII categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica.

**4.** Passando al caso di specie, si evidenzia che, poiché definizione della controversia implicava la risoluzione di complesse questioni medico - legali, il giudicante ha incaricato la Commissione medico - legale presso questa Sezione di pronunciarsi in ordine alla all'ascrivibilità tabellare delle infermità patite dal D. già considerate derivanti dal servizio.

**4.1.** Il Collegio, nel rispondere al quesito posto con l'ordinanza istruttoria, in primo luogo, si è soffermato sugli *"Esiti di pregresso trauma contusivo cervico-dorsale e spalla sx in soggetto con fenomeni capsulitici acromion claveari a lieve incidenza funzionale"*, di cui al referto

di visita dell'UO di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale Cannizzaro di Catania, datato 31 agosto 2022, confermando che la modestia della limitazione funzionale ne escludeva l'ascrivibilità tabellare.

Gli *“Esiti di cervico brachialgia dx in paziente con esiti di contusione spalla dx con esigua borsite reattiva e del tratto lombare in atto a scarsa incidenza funzionale”*, di cui al medesimo referto, era invece ritenuta da ascrivibile alla tab. B, ai sensi della tabella delle corrispondenze di cui all'art. 3 del DPR n. 181 del 30 ottobre 2009.

Risultava più complessa la classificazione delle *“Discopatie multiple cervicali e lombari in esiti di pregressa discectomia percutanea a livello di C6-C7, in atto recidivata, ernia discale L4-L5 con restringimento del canale spinale da L2 a L5, in soggetto con cervico - dorso artrosi e documentati reperti di mielopatia cervicale e lombare, maggiore a sinistra, a valida incidenza funzionale”*, affrontata prendendo in considerazione i singoli tratti del rachide vertebrale, esaminati attraverso i seguenti passaggi:

**a)** per la colonna cervicale, la limitazione funzionale articolare di 2/3 della rotazione, della flessione-estensione e della lateralità con interessamento radicolare documentato veniva paragonata, per analogia, al codice 723, classe 1, delle Linee Guida INPS per l'accertamento degli stati invalidanti, corrispondente ad un'invalidità massima del 20%;

**b)** per la colonna dorsale, la limitazione funzionale al 50% dei movimenti veniva paragonata, per analogia, al codice 724, classe 1, delle Linee Guida INPS per l'accertamento degli stati invalidanti,

corrispondente ad un'invalidità media del 15%;

c) per la colonna lombare, la marcata limitazione funzionale associata alla *claudicatio* neurogena su base restrittiva da stenosi del canale spinale con segni di sofferenza midollare veniva paragonata, per analogia, al codice 724.8, classe 3, delle Linee Guida INPS per l'accertamento degli stati invalidanti, corrispondente ad un'invalidità *max* del 35%.

Il C.T.U. proseguiva osservando che si trattava di limitazioni funzionali di settori del rachide vertebrale a loro volta concorrenti alla limitazione funzionale statico-dinamica globale del tronco, precisando che, per poter avere una valutazione complessiva del grado di invalidità, si era proceduto alla sommatoria delle singole percentuali col sistema "salomonico" ottenendo il valore complessivo di invalidità del 63%, corrispondente alla tab. A, IV ctg, ai sensi della tabella delle corrispondenze di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 181 del 30 ottobre 2009.

La conclusione a valle di tale articolata esposizione - già esposta nella bozza di parere confermata anche dopo l'esame delle deduzioni del C.T.P. - veniva esposta nei seguenti termini: *"questa Sezione del CML ritiene che le infermità del ricorrente, già riconosciute SI dipendenti da causa di servizio, erano da ascrivere, ai fini di pensione privilegiata e alla data della riforma, alla tab. A IV ctg + tab. B"*.

**4.2.** Eventuali perplessità sulla ascrizione del complesso patologico sofferto dal D. sono state poi dissipate nella relazione integrativa richiesta dal giudicante, in cui la CML ha evidenziato alcune

incongruenze fra relazioni peritali prodotte dalla parte attrice, che dall'originaria classificazione nella IV categoria richiesta nel ricorso, era passata ad indicare la III categoria e, infine, dopo che il consulente di ufficio si era espresso, aveva preteso un'iscrizione alla II categoria. Il Collegio Medico legale, inoltre ha sottolineato come il C.T.P., nelle contestazioni da ultimo avanzate, avesse attribuito percentuali di invalidità ad infermità pregresse e non più esistenti ed avesse anche erroneamente qualificato le infermità delle spalle come concorrenti non semplicemente correlate a quella del rachide vertebrale, prendendo infine di aggiungere alla valutazione ottenuta un 3% per la riduzione della capacità lavorativa specifica, in applicazione di un criterio valido per le invalidità civili ma non per le pensioni di privilegio, dove si fa riferimento esclusivamente alla capacità lavorativa generica.

In particolare, in merito al rapporto fra le infermità, si riporta il seguente passaggio: *“Il concetto ... secondo cui l'infermità riguardante la spalla insiste sullo stesso apparato interessante anche il rachide vertebrale, è un concetto errato e fuorviante: l'infermità della spalla può incidere sulla funzionalità del braccio, ma la funzionalità del rachide vertebrale consiste in una funzione statico dinamica in sé del tronco, svincolata dalla funzione del braccio. Pertanto, le indennità della spalla e del braccio non possono essere considerate infermità concorrenti con quella del rachide vertebrale, ma solamente coesistenti”*.

5. Ad avviso del giudicante l'intera valutazione offerta dal C.T.U. appare corretta, congruamente ed analiticamente motivata, anche in

riferimento criteri adottati e puntualmente illustrati nella relazione integrativa.

6. In conclusione, la pretesa del ricorrente ad una miglior ascrizione tabellare delle patologie già riconosciute dipendenti dal servizio, appare fondata nei termini accertati dalla C.M.L., fra l'altro coincidenti con quelli inizialmente prospettati dalla parte (*cfr.* la sentenza di questa Sezione n.903/2022 circa la sufficienza della motivazione fondata sull'adesione del parere del consulente tecnico d'ufficio, qualora il giudicante intenda fare proprio il sottostante percorso logico e argomentativo; nel caso di specie, poi, le conclusioni del C.T.U coincidono con l'originaria prospettazione del ricorrente).

7. Alla luce di quanto esposto, deve essere riconosciuto il diritto del signor D. alla pensione di privilegio corrispondente alla IV categoria tabellare oltre ad un'annualità della tabella B e alla corresponsione dei ratei arretrati a decorrere dal 13 marzo 2023 (data di decorrenza del trattamento già concesso), maggiorati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria ex art. 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., dalle singole scadenze fino al soddisfo.

8. La complessità delle questioni trattate induce a compensare le spese fra le parti.

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

- riconosce il diritto del ricorrente alla pensione di privilegio

corrispondente alla IV categoria della tabella A, oltre un'annualità della tabella B, a decorrere dal 13 marzo 2023;

- riconosce, altresì, il suo diritto alla corresponsione dei ratei arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione, maggiorati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria *ex art.* 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., dalle singole scadenze fino al soddisfo.

Spese compensate.

Dispone che nei riguardi della parte privata venga apposta a cura della Segreteria l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003

Così deciso, nella camera di consiglio del 25 giugno 2026.

Il Giudice

consigliere Adriana Parlato

firmato digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 25 giugno 2026

Pubblicata il 30 giugno 2026

Il Funzionario Responsabile  
del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro  
(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di **D. D.** c.f. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 30 giugno 2026

Il Funzionario Responsabile  
del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro  
(firmato digitalmente)